



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

## **Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale**

ai sensi dell'art.3 del Decreto legislativo 14 settembre 2011, n.167

Testo Unico dell'Apprendistato

---

### **Linee Guida per**

**la sperimentazione di percorsi formativi**

**nell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale**

approvate con Determinazione n. 934/42/F.P. del 13/01/2014

---

## INDICE

1 -Finalità del sistema formativo regionale nell'ambito dell'apprendistato qualificante	3
2 -Soggetti attuatori	3
3 -Destinatari	4
4 -Formazione nell'apprendistato qualificante	4
5 -Durata del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale	4
6 -Crediti formativi in ingresso	5
6.1 -Percorsi formativi per giovani che non abbiano assolto il diritto-dovere d'istruzione e formazione e che si trovino nella condizione di dispersione scolastica	5
6.2 -Percorsi formativi in apprendistato per giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni privi di qualifica e con titolo di scuola media secondaria di primo grado	5
7 -Figure di qualifica di leFP certificabili per Area professionale	6
8 -Contenuti, modalità di erogazione e durata della formazione	7
8.1 - Contenuti della formazione	7
8.2 -Modalità di erogazione della formazione	8
8.2.1 -Formazione erogata presso il Soggetto attuatore	8
8.2.2 -Formazione erogata presso l'impresa	9
8.3 -Durata annua ed articolazione della formazione	10
9 -Risorse umane per la realizzazione delle attività formative nell'impresa	14
9.1 -Risorse umane del Soggetto attuatore	14
9.2 -Risorse umane dell'impresa	15
10 -Verifica ed attestazione dei risultati di apprendimento	17
10.1 -I momenti e gli strumenti della valutazione	17
10.2 -Ammissione all'esame e rilascio delle attestazioni	18
11 -Servizi di supporto alla formazione: il Piano Formativo Individuale (PFI)	19

## **1 - Finalità del sistema formativo regionale nell'ambito dell'apprendistato qualificante**

Il sistema formativo regionale nell'ambito dell'apprendistato qualificante persegue le seguenti finalità:

- a) garantire il diritto dell'apprendista ad un' adeguata preparazione per l'acquisizione delle competenze di base, trasversali e tecnico professionali comuni e specifiche previste in esito ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), facendo dell'apprendistato un canale equivalente al sistema scolastico per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale;
- b) adottare modelli didattico -organizzativi che favoriscano il raccordo tra formazione formale, formazione non formale e lavoro, realizzando in questo modo una corretta integrazione tra competenze acquisibili in contesti formativi strutturati e competenze acquisibili nel lavoro;
- c) sostenere l'interazione tra impresa e agenzia formativa e favorire la costruzione di relazioni costanti tra il tutor formativo, il coordinatore formativo e il tutor aziendale e il maestro artigiano, del commercio o delle professioni;
- d) prevedere percorsi formativi individualizzabili, correlando quanto previsto dagli standard formativi e professionali del sistema di IeFP alle competenze in ingresso del giovane e al suo percorso di sviluppo personale e professionale, quale descritto nel Piano Formativo Individuale (di seguito PFI);
- e) garantire il diritto alla certificazione delle competenze acquisite dall'apprendista sia nella formazione formale sia nell'esperienza di lavoro in contesti produttivi allo scopo organizzati.

## **2 - Soggetti attuatori**

L'offerta formativa regionale è erogata da Agenzie formative iscritte nella macrotipologia A dell'elenco regionale dei soggetti abilitati, comprendente quelli autorizzati all'erogazione di servizi di formazione volti all'assolvimento dell'obbligo di istruzione e formazione, per il regime di finanziamento pubblico.

L'Agenzia Formativa che concorre in forma singola o, in caso di RTI, l'Agenzia Formativa capofila, deve essere stata affidataria **di almeno un percorso formativo** finanziato dalla Regione Sardegna nell'ambito della macrotipologia A nel triennio precedente l'anno di emanazione dell'Avviso pubblico.

### 3 - Destinatari

**Nell'ambito dell'apprendistato per la qualifica professionale** i percorsi formativi sono rivolti ai seguenti destinatari:

- **giovani che non abbiano assolto il diritto-dovere d'istruzione e formazione e che si trovino nella condizione di dispersione scolastica;**
- **giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni privi di qualifica e con titolo di scuola media secondaria di primo grado.**

**Nell'ambito dell'apprendistato per l'acquisizione del diploma professionale**, i percorsi formativi sono rivolti ai giovani tra i 17 e i 25 anni in possesso di una qualifica professionale di I livello (III livello EQF), conseguita nel sistema dell'IeFP o della FP, nelle Agenzie formative accreditate o negli Istituti professionali di Stato.

### 4 - Formazione nell'apprendistato qualificante

In coerenza a quanto definito a livello europeo e nazionale<sup>1</sup>, nell'ambito dell'apprendistato qualificante i percorsi formativi prevedono sia la **formazione formale**, esterna ed interna all'impresa, sia la **formazione non formale** svolta dall'impresa.

**Per formazione formale** si intende la formazione erogata in un contesto organizzato e strutturato, appositamente progettato come tale, in termini di obiettivi formativi e di tempi o risorse formative. Nella formazione formale l'apprendimento è intenzionale dal punto di vista del discente. La formazione formale si conclude in una convalida e in una certificazione.

**Per formazione non formale** si intende la formazione erogata nell'ambito di attività organizzate e pianificate ma non specificamente concepite come apprendimento, in termini di obiettivi, tempi o sostegno all'apprendimento. Nella formazione non formale l'apprendimento è intenzionale dal punto di vista del discente e dovrà perseguire obiettivi educativi e formativi. Gli esiti della formazione non formale possono essere convalidati e certificati.

### 5 - Durata del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionali

La durata del contratto di apprendistato di primo livello dipende dal tipo di qualifica da conseguire, in ogni caso la sua componente formativa non può superare i seguenti termini:

**A - 3 anni per il conseguimento della qualifica professionale di Operatore**

**B - 1 anno aggiuntivo rispetto alla qualifica di Operatore per il conseguimento del diploma professionale di Tecnico.**

---

<sup>1</sup> Legge 28 giugno 2012, n.92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita"

La componente formativa del contratto termina contestualmente all'acquisizione della qualifica.

## **6 - Crediti formativi in ingresso**

Il **credito formativo** rappresenta un titolo che evidenzia il percorso formativo e professionale del giovane e che consente di valorizzarne l'esperienza maturata.

Ai fini del contratto di apprendistato qualificante, il riconoscimento dei crediti in ingresso può consentire all'apprendista l'esonero dalla frequenza di alcune parti del percorso formativo, quelle per le quali le competenze risultino già acquisite dal giovane.

Sulla base delle caratteristiche dei destinatari i percorsi formativi di cui sopra si differenziano in:

**6.1 Percorsi formativi per giovani che non abbiano assolto il diritto-dovere d'istruzione e formazione e che si trovino nella condizione di dispersione scolastica**

**6.2 Percorsi formativi in apprendistato per giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni privi di qualifica e con titolo di scuola media secondaria di primo grado**

**6.1 -Percorsi formativi per giovani che non abbiano assolto il diritto-dovere d'istruzione e formazione e che si trovino nella condizione di dispersione scolastica**

**Percorsi triennali** : sono rivolti a giovani in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado, che non abbiano frequentato con successo alcuna annualità di istituti di scuola secondaria di II grado o percorsi di leFP.

**Percorsi biennali** : sono rivolti a giovani in possesso della licenza di scuola secondaria di I grado, che abbiano frequentato con successo almeno un anno di scuola secondaria di II grado o di percorsi di leFP.

**Percorsi annuali**: sono rivolti a giovani in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado, che abbiano frequentato con successo almeno due anni di scuola secondaria di II grado o di percorsi di leFP.

**6.2 - Percorsi formativi in apprendistato per giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni privi di qualifica e con titolo di scuola media secondaria di primo grado**

**Percorsi triennali:** sono rivolti a giovani in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado, che non abbiano frequentato con successo alcuna annualità di istituti di scuola secondaria di II grado o percorsi di leFP o di FP e che siano privi di esperienza lavorativa .

**Percorsi biennali:** sono rivolti a giovani in possesso della licenza di scuola secondaria di I grado, che abbiano frequentato con successo almeno un anno di scuola secondaria di II grado o di percorsi di leFP o di FP **e con esperienza lavorativa di almeno tre mesi nell'area professionale di**

**referimento. Percorsi annuali:** sono rivolti a giovani in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado, che abbiano frequentato con successo almeno due anni di scuola secondaria di II grado o di percorsi di leFP **e con esperienza lavorativa di almeno tre mesi nell'area professionale di riferimento.**

I percorsi annuali per il Diploma professionale possono essere realizzati solo da giovani in possesso della qualifica di Operatore, acquisita in percorsi di leFP o di FP o in Apprendistato.

### **Procedura di riconoscimento dei crediti in ingresso**

Il Soggetto attuatore è obbligato ad operare il riconoscimento dei crediti formativi in ingresso dell'apprendista.

La procedura- tipo di accertamento dei crediti è finalizzata a determinare le ore formative coperte da credito attraverso un'analisi sia di tipo qualitativo (verifica delle attestazioni documentali) sia quantitativa (valutazione dell'eventuale riduzione temporale del percorso).

A conclusione dell'analisi il Soggetto attuatore predispose il dossier documentale dell'allievo, contenente tutte le attestazioni e le informazioni che hanno supportato l'eventuale riconoscimento dei crediti in ingresso e registra le risultanze del riconoscimento nel Piano Formativo Individuale.

### **7 - Figure di qualifica di leFP certificabili per Area professionale**

Le assunzioni con contratto di apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale fanno riferimento alle figure professionali del Repertorio nazionale stabilite dal D.lgs. n. 226/2005.<sup>2</sup>

In fase di prima sperimentazione saranno attivati percorsi formativi sperimentali riconducibili a tutte le 22 figure nazionali del sistema leFP, anche a quelle per le quali non esista al momento una corrispondenza piena con il RRFP, prevedendo quindi la possibilità di rilasciare qualificazioni riferite solo al Repertorio nazionale e qualificazioni che trovano invece anche i riferimenti regionali specifici.

**Negli allegati I ("Repertorio delle Qualificazioni. Definizione standard formativi percorsi di apprendistato qualificante") e I bis ("Individuazione delle relazioni tra figure del Repertorio Nazionale per l'IEFP e figure del Repertorio regionale")** sono riportate le Figure Nazionali di riferimento per le qualifiche leFP di durata triennale e quadriennale e relativi indirizzi correlate alle

---

<sup>2</sup> Definite nell'Accordo del 15 marzo 2012 in Conferenza Stato-Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n.167 tra il Governo, le Regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

Figure professionali, previste dal Repertorio regionale delle figure professionali Nel caso non siano presenti Figure professionali regionali l'unico riferimento per la realizzazione dei percorsi sarà costituito dalle figure nazionali e relativi indirizzi.

In una successiva fase, sulla base di motivate richieste delle parti sociali e datoriali, la Regione si riserva di prevedere eventuali articolazioni territoriali delle figure nazionali integrando il RRFP.

## **8 - Contenuti, modalità di erogazione e durata della formazione**

Si descrivono, di seguito, i diversi elementi che costituiscono la formazione (contenuti, modalità di erogazione e durata)

### **8.1 - Contenuti della formazione**

I percorsi formativi rivolti a gruppi-classe, composti da apprendisti con profili di qualifica preferibilmente ma non necessariamente omogenei, si articolano nelle seguenti aree di competenza:

#### **A. Competenze di base<sup>3</sup>**

Competenza linguistica

Competenza matematica e scientifico-tecnologica

Competenza storica e socio-economica

La formazione relativa alle competenze di base è gestita dal Soggetto attuatore in modalità di formazione d'aula e laboratoriale.

#### **B. Competenze professionali comuni<sup>4</sup>:**

Qualità, sicurezza<sup>5</sup>, igiene e salvaguardia ambientale

La formazione relativa alle competenze professionali comuni è gestita dal Soggetto attuatore in modalità di formazione d'aula e laboratoriale.

#### **C. Competenze trasversali<sup>6</sup>**

Le competenze trasversali si sviluppano nell'ambito delle competenze di base e delle competenze professionali. Sono le seguenti:

---

<sup>3</sup> Definite nell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, recepito con D.I. dell'11 novembre 2011 e richiamato dal successivo Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 15 marzo 2012.

<sup>4</sup> Definite nell'allegato 3 dell'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro, delle Politiche Sociali, le Regioni, le province Autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, recepito con D.I. del 15 giugno 2010.

<sup>5</sup> La formazione sulla sicurezza erogata nell'ambito del contratto di apprendistato qualificante integra e non sostituisce le ore di formazione obbligatorie previste dal D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i.

<sup>6</sup> In coerenza a quanto previsto nel D.M.22.08.2007, allegato 2 del Documento tecnico

- imparare ad imparare,
- progettare,
- comunicare;
- collaborare e partecipare;
- agire in modo autonomo e responsabile;
- risolvere problemi;
- individuare collegamenti e relazioni;
- acquisire ed interpretare l'informazione.

La formazione relativa alle competenze trasversali è gestita dal Soggetto attuatore in modalità di formazione d'aula e laboratoriale.

#### **D. Competenze tecnico- professionali specifiche <sup>7</sup>**

Competenze necessarie all' esercizio della pratica lavorativa.

La formazione finalizzata all'acquisizione di tali competenze si realizza di norma all'interno dell' impresa ed è gestita dalla stessa impresa con l'ausilio di metodologie e strumenti condivisi con il Soggetto attuatore.

### **8.2 - Modalità di erogazione della formazione**

Il percorso formativo dell'apprendista può avvenire sia esternamente sia internamente all'impresa. In ogni caso tutta la formazione, sia quella formale sia quella non formale, deve essere tracciabile e documentabile.

#### **8.2.1 - Formazione erogata dal Soggetto attuatore**

La formazione per l'acquisizione delle competenze di base, delle competenze trasversali e delle competenze professionali comuni è erogata dal Soggetto attuatore in modalità di formazione d'aula o laboratoriale.

In caso di oggettive difficoltà a comporre gruppi-classe in numero sufficiente a garantire l'efficacia del processo formativo, si può prevedere l'utilizzo di sistemi di videoconferenza presso una delle sedi formative indicate dal Soggetto attuatore in sede di presentazione della candidatura. Questa modalità richiede l'assistenza di personale dedicato e deve essere espressamente autorizzata dall'Amministrazione regionale.

#### **8.2.2 - Formazione erogata dall'impresa**

La formazione erogata dall'impresa riguarda esclusivamente le competenze tecnico-professionali specifiche ed è svolta in parte con modalità di tipo formale e in parte non formale.

---

<sup>7</sup> Cfr. nota n.3

La formazione tecnico-professionale specifica di tipo formale gestita dall'impresa:

- deve essere progettata e monitorata congiuntamente dal Soggetto attuatore e dall'impresa;
- deve essere descritta nel Piano Formativo Individuale dell'apprendista;
- deve essere assistita da tutor aziendali opportunamente formati al ruolo; da “maestri artigiani, del commercio e delle professioni ” nel caso di apprendisti che non abbiano assolto il diritto-dovere d'istruzione e formazione e che si trovino nella condizione di dispersione scolastica;
- deve svolgersi in locali idonei ai fini del corretto svolgimento della formazione e conformi ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza (D.lgs.626/94 e successive modifiche e/o integrazioni);
- deve disporre di risorse docenti con i requisiti di cui al par. 9.1 delle presenti Linee Guida;
- deve essere adeguatamente documentata e registrata;
- deve essere caratterizzata da esiti verificabili e certificabili.

**Nell'erogazione della formazione per le competenze tecnico-professionali specifiche, l'impresa deve consentire all'apprendista il raggiungimento degli standard formativi previsti per le figure di qualifica leFP di riferimento.**<sup>8</sup> Allo scopo di supportare l'apprendista nell'acquisizione di tali competenze in coerenza alla figura nazionale di riferimento e all'eventuale profilo regionale correlato, **l'impresa** potrà richiedere che una quota della formazione formale tecnico-professionale specifica, fino ad un massimo di 30 ore, sia erogata direttamente dal Soggetto attuatore. Tale modalità dovrà essere indicata nel Piano Formativo Individuale (vd. anche par.8.3).

Nel caso di soggetti che non abbiano assolto il diritto-dovere d'istruzione e formazione e che si trovino nella condizione di dispersione scolastica, in carenza della figura del “maestro artigiano, del commercio e delle professioni, una quota della formazione formale tecnico-professionale, erogabile di norma dall'impresa, deve essere gestita direttamente dal Soggetto attuatore per almeno 80 ore, secondo quanto definito nella D.G.R. n.44/34 del 23.10.2013 (vd. anche par.8.3)

---

<sup>8</sup> Definiti nell'Accordo del 15 marzo 2012 in Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

**La formazione tecnico-professionale specifica di tipo non formale** realizzata presso l'impresa e finalizzata all'acquisizione delle competenze professionali specifiche, è svolta "on the job", secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, nel rispetto del Piano Formativo individuale dell'apprendista, attraverso apprendimenti specifici previsti per l'acquisizione della qualifica professionale.

Gli apprendimenti conseguiti attraverso la formazione non formale possono essere valutati e le competenze acquisite attraverso tale formazione possono essere certificate contribuendo all'acquisizione della qualifica professionale.

### **8.3 - Durata annua ed articolazione della formazione**

Si descrivono, di seguito, le diverse modalità di erogazione della formazione che possono variare in termini di durata e articolazione a seconda del target dei destinatari e del titolo da conseguire.

#### **A) Qualifica professionale di I livello (qualifica di livello 3 EQF per il primo inserimento nel mondo del lavoro)**

Per il conseguimento della qualifica professionale di I livello, la durata annua della formazione varia a seconda della tipologia dei destinatari.

##### **A.1 Apprendisti minorenni che non abbiano assolto il diritto-dovere d'istruzione e formazione e che si trovino nella condizione di dispersione scolastica**

Il percorso formativo è finalizzato al rilascio della qualifica professionale di I livello corrispondente alla qualifica di livello 3 EQF per il primo inserimento nel mondo del lavoro ( Q3lefp).<sup>9</sup>

La durata annuale della formazione è pari a **990 ore**, così articolate:

**500 ore di formazione formale esterna ed interna all'impresa e 490 ore di formazione non formale interna all'impresa. Le complessive 990 ore sono erogate:**

- **per n. 320 ore dal Soggetto attuatore**
- **per n. 670 ore dall'impresa**

come dettagliato nella tabella che segue:

---

<sup>8</sup> Cfr. allegato "Standard formativi" alla determinazione n.25070/2251/F.P. del 04.05.2012

Tipologia formazione	Soggetto attuatore	Impresa	
	Formazione formale	Formazione formale	Formazione <u>non</u> formale
Formazione di base e trasversale	250	--	--
Formazione tecnico-professionale comune	70	--	--
Formazione tecnico professionale specifica	--	180*	490
<b>Totale ore formative/tipologia formazione</b>	<b>320</b>	<b>180</b>	<b>490</b>
<b>Totale ore formative</b>	<b>320</b>	<b>670</b>	

\* secondo quanto indicato al par. 8.2.2 l'impresa può richiedere che 30 ore rispetto alle n.180 ore destinate alla formazione tecnico-professionale specifica siano erogate direttamente dal soggetto attuatore (presenza della figura del maestro artigiano, del commercio e delle professioni):

<b>Titolo da conseguire:</b> Qualifica professionale di I livello (3EQF) per il primo inserimento nel mondo del lavoro (Q3lefp)			
<b>Target:</b> Soggetti che non hanno assolto il diritto-dovere all'istruzione e formazione e che si trovano nella condizione di dispersione scolastica			
<b>Imprese con la figura del maestro artigiano, del commercio e delle professioni</b>			
Luogo dove si realizza la formazione	Formazione formale	Formazione <u>non</u> formale	Totale ore formative
c/o Agenzia Formativa	350	--	350
c/o Impresa	150	490	640
<b>Totale ore formative</b>	<b>500</b>	<b>490</b>	<b>990</b>

**Nel caso di soggetti che non abbiano assolto il diritto-dovere d'istruzione e formazione e che si trovino nella condizione di dispersione scolastica**, in carenza della figura del "maestro artigiano, del commercio e delle professioni, 80 ore rispetto alle 180 ore destinate alla formazione tecnico-professionale specifica sono erogate direttamente dal soggetto attuatore:

<b>Titolo da conseguire:</b> Qualifica professionale di I livello (3EQF) per il primo inserimento nel mondo del lavoro (Q3lefp)			
<b>Target:</b> Soggetti che non hanno assolto il diritto-dovere all'istruzione e formazione e che si trovano nella condizione di dispersione scolastica			
<b>Imprese prive della figura del "maestro"</b>			
Luogo dove si realizza la formazione	Formazione formale	Formazione non formale	Totale ore formative
c/o Agenzia Formativa	400		400
c/o Impresa	100	490	590
<b>Totale ore formative</b>	<b>500</b>	<b>490</b>	<b>990</b>

## A.2 Apprendisti di età compresa tra i 18 anni e i 25 anni

Il percorso formativo è finalizzato al rilascio della qualifica professionale di I livello corrispondente alla qualifica di livello 3 EQF per il primo inserimento o per il reinserimento nel mondo del lavoro. (Q3).<sup>10</sup>

La durata annuale della formazione è pari a **990 ore**, così articolate:

**400 ore di formazione formale esterna ed interna all'impresa e 590 di formazione non formale interna all'impresa. Le complessive 990 ore sono erogate :**

- per n.150 ore dal soggetto attuatore
- per n.840 ore dall'impresa

Tipologia formazione	Soggetto attuatore	Impresa	
	Formazione formale	Formazione formale	Formazione non formale
Formazione di base e trasversale	120	--	--
Formazione tecnico- professionale comune	30	--	--
Formazione tecnico-professionale specifica	--	250*	590
<b>Totale ore formative/tipologia formazione</b>	<b>150</b>	<b>250</b>	<b>590</b>
<b>Totale ore formative</b>	<b>150</b>	<b>840</b>	

\* secondo quanto indicato al par. 8.2.2 l'impresa può richiedere che 30 ore rispetto alle n.180 ore destinate alla formazione tecnico-professionale specifica siano erogate direttamente dal soggetto attuatore:

<sup>10</sup> Cfr. allegato "Standard formativi" alla determinazione n.25070/2251/F.P. del 04.05.2012

<b>Titolo da conseguire:</b> Qualifica professionale di I livello corrispondente alla qualifica di livello 3 EQF per il primo inserimento o per il reinserimento nel mondo del lavoro (Q3)			
<b>Target:</b> Soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 25 anni privi di qualifica e con titolo di scuola media secondaria di primo grado.			
Luogo dove si realizza la formazione	Formazione formale	Formazione <u>non</u> formale	Totale ore formative
c/o Agenzia Formativa	180		180
c/o Impresa	220	590	810
<b>Totale ore formative</b>	<b>400</b>	<b>590</b>	<b>990</b>

## B) Diploma professionale

Il percorso formativo è finalizzato al rilascio della qualifica professionale di livello 4 EQF per il primo inserimento o per il reinserimento nel mondo del lavoro (Q4)<sup>11</sup> e si rivolge a giovani di età compresa tra i 17 e i 25 anni e in possesso di una qualifica professionale.

La durata annuale della formazione è di **900 ore**, così articolate:

**400 ore di formazione formale esterna ed interna all'impresa e 500 ore di formazione non formale interna all'impresa. Le complessive 900 ore sono erogate:**

- per n.100 ore dal Soggetto attuatore
- per n.800 ore dall' impresa

Tipologia formazione	Soggetto attuatore	Impresa	
	Formazione formale	Formazione formale	Formazione <u>non</u> formale
Formazione di base	80	--	--
Formazione tecnico-professionale comune	20	--	--
Formazione tecnico-professionale specifica	--	300*	500
<b>Totale ore formative/tipologia formazione</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>500</b>
<b>Totale ore formative</b>	<b>100</b>	<b>800</b>	

<sup>11</sup> Cfr. allegato "Standard formativi" alla determinazione n.25070/2251/F.P. del 04.05.2012

\* secondo quanto indicato al par. 8.2.2 l'impresa può richiedere che 30 ore rispetto alle n.180 ore destinate alla formazione tecnico-professionale specifica siano erogate direttamente dal soggetto attuatore:

<b>Titolo da conseguire:</b> Qualifica professionale di livello 4 EQF per il primo inserimento o per il reinserimento nel mondo del lavoro (Q4)			
<b>Target:</b> Giovani di età compresa tra i 17 e i 25 anni in possesso di una qualifica professionale di I livello			
Luogo dove si realizza la formazione	Formazione formale	Formazione <u>non</u> formale	Totale ore formative
c/o Agenzia Formativa	130		130
c/o Impresa	270	500	770
<b>Totale ore formative</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>900</b>

## 9 - Risorse umane per la realizzazione delle attività formative nell'impresa

Si descrivono, di seguito, le risorse umane che il Soggetto attuatore e l'impresa devono garantire ai fini della erogazione della formazione di competenza.

### 9.1 - Risorse umane del Soggetto attuatore

Nella formazione formale erogata dall'impresa, il Soggetto attuatore deve garantire la presenza delle seguenti figure:

- A) un coordinatore formativo
- B) un tutor formativo;
- C) docenti

#### A. Il coordinatore formativo: requisiti e compiti

Il Soggetto attuatore nomina il coordinatore formativo con specifica lettera d'incarico e lo individua tra i soggetti che abbiano **un'esperienza almeno triennale in qualità di formatore nell'ambito della sistema leFP.**

Ciascun coordinatore formativo può seguire più apprendisti. Ciascun apprendista deve avere come riferimento un solo coordinatore formativo.

Il coordinatore formativo deve garantire lo svolgimento compiti di seguito descritti.

#### Prima dell'avvio del percorso formativo:

- redigere il Piano Formativo Individuale ed illustrarlo all'apprendista dando evidenza agli obiettivi ,ai contenuti, alla durata della formazione;

- informare l'impresa sui principali adempimenti connessi all'erogazione della formazione all'apprendista;
- informare l'apprendista sui principali adempimenti, formativi e non, connessi al contratto di apprendistato;
- supportare l'impresa nella predisposizione del documento attestante l'avvenuta formazione del tutor aziendale.
- supportare l'impresa nella predisposizione della documentazione attestante l'avvenuto rilascio del titolo di “maestro artigiano, del commercio, delle professioni”

#### **In itinere:**

- verificare il corretto svolgimento delle attività formative;
- sostenere l'impresa nella predisposizione del documento attestante la messa a disposizione in azienda di ambienti adeguatamente organizzati ed attrezzati per lo svolgimento della formazione;
- monitorare e valutare gli esiti della formazione realizzata in impresa, mediante l'utilizzo di strumenti adeguati.

#### **Al termine del percorso formativo:**

- predisporre tutta la documentazione necessaria per l'esame finale e per il rilascio degli attestati di qualifica o di diploma.

Per lo svolgimento dei compiti sopra descritti, il coordinatore formativo deve avvalersi della collaborazione del tutor aziendale e dovrà garantire una presenza in azienda di almeno 1/3 delle ore totali della formazione formale ivi erogata.

Tutte le attività svolte dal coordinatore formativo devono essere annotate in uno specifico registro.

### **B. Requisiti e compiti del tutor formativo**

Il tutor formativo deve avere almeno **un'esperienza biennale** maturata in percorsi volti al rilascio della qualifica professionale e dovrà garantire una presenza continuativa presso la sede di svolgimento dei corsi per l'intera durata della formazione formale realizzata dal Soggetto attuatore.

### **C. Requisiti dei docenti**

I docenti proposti per la formazione di base e per quella professionale comune, devono appartenere almeno alla fascia professionale C (funzione “Docenti”) del Vademecum per l'operatore vers.3.0 ed essere, inoltre, in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la

scuola secondaria superiore o di un diploma di laurea inerente l'area di competenza e di un'esperienza didattica triennale.

## 9.2 - Risorse umane dell'impresa

Nella formazione formale erogata con modalità interna, l'impresa deve garantire la presenza delle seguenti figure:

- A) il tutor aziendale
- B) il maestro artigiano, del commercio o delle professioni

### A) Il tutor aziendale: requisiti e compiti

Il tutor aziendale affianca l'apprendista durante l'intero periodo di apprendistato, trasmettendo le competenze tecnico-professionali specifiche necessarie all'esercizio delle attività lavorative e favorendo l'integrazione tra le iniziative formative esterne all'impresa e la formazione sul luogo di lavoro.

Garantisce, inoltre, il rispetto della regolamentazione regionale nell'ambito dell'erogazione della formazione agli apprendisti in azienda e di quella specifica in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

Il ruolo<sup>12</sup> del tutor può essere svolto dallo stesso datore di lavoro, da un socio, da un coadiuvante oppure da un lavoratore qualificato designato dall'impresa.

Il lavoratore qualificato designato dall'impresa per la funzione di tutor deve:

- essere inquadrato ad un livello pari o superiore rispetto alla qualifica che dovrà conseguire l'apprendista al termine del -periodo di apprendistato qualificante ;
- svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;
- possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa.

Ciascun tutor aziendale può affiancare fino a cinque apprendisti.

**Nell'ambito dell'apprendistato qualificante, per poter esercitare il ruolo del tutor aziendale, è necessario aver frequentato lo specifico percorso formativo erogato in modalità e-learning con l'utilizzo della piattaforma regionale ed avere ottenuto il rilascio del relativo attestato regionale.**

Nel caso di assunzione di apprendisti in imprese che non dispongono di tutor o referenti aziendali formati, il percorso formativo del tutor deve esser concluso prima dell'avvio della formazione dell'apprendista.

---

<sup>12</sup> I requisiti del tutor aziendale sono quelli stabiliti nell'Accordo regionale per l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale sottoscritto il 18 febbraio 2013

## **B) Il maestro artigiano , del commercio o delle professioni: requisiti e compiti**

Il riconoscimento del titolo di “maestro” è condizione necessaria per poter erogare, in azienda, la formazione formale tecnico- professionale nell’ambito dell’apprendistato qualificante a giovani minorenni che non abbiano assolto il diritto dovere all’istruzione e formazione e che si trovino in condizioni di dispersione scolastica.

Il “maestro” è una persona esperta del proprio ambito lavorativo/professionale e in più possiede competenze che facilitano l’apprendimento del mestiere/professione da parte dei giovani. Il titolo di “maestro”, infatti, è riferito ad imprenditori che abbiano maturato significativa esperienza imprenditoriale e siano in possesso anche di adeguate conoscenze e capacità pedagogiche.

Il conseguimento del titolo di “maestro” è legato a precisi requisiti di esperienza e di capacità imprenditoriale, professionale e pedagogica. Quest’ ultima dovrà essere acquisita attraverso la partecipazione ad un corso di formazione con modalità e-learning, previo superamento di un esame finale.<sup>13</sup>

Il “maestro” è iscritto in uno specifico registro denominato “Albo dei maestri artigiani, del commercio o delle professioni”, pubblicato nel sito istituzionale della Regione e nel sito Sardegna Lavoro. Il suddetto Albo ha carattere pubblico ed è utilizzato dalla Regione nelle forme e secondo le modalità ritenute di volta in volta opportune ai fini degli obiettivi di sviluppo dell’apprendistato.

## **10 – Verifica ed attestazione dei risultati di apprendimento**

I percorsi formativi devono essere documentati mediante l’utilizzo, nell’ambito della formazione formale esterna ed interna all’impresa, **di un registro didattico**, che deve contenere obbligatoriamente i seguenti elementi informativi:

- luogo, data, orario di svolgimento, contenuti didattici, identificazione e presenza del docente, numero ore;
- presenze ed assenze degli apprendisti.

Sono ammessi all’esame finale gli apprendisti che hanno frequentato l’80% del percorso formale e non formale e che hanno superato le prove di verifica intermedie previste nel Piano Formativo Individuale.

Per ulteriori approfondimenti sulle modalità di documentazione ed attestazione della formazione degli apprendisti, è utile consultare il tutorial “Come si compila il registro delle attività formative formali” (**cf. Allegato II**).

---

<sup>13</sup> Cfr. “Disciplina del maestro artigiano, del commercio e delle professioni” allegata alla D.G.R. n.44/34 del 23.10.2013

## 10.1 - I momenti e gli strumenti della valutazione

La natura progressiva ed incrementale dei processi di apprendimento richiede che la valutazione dei risultati avvenga in ciascun momento del percorso formativo: in ingresso al percorso, in itinere ed infine a chiusura del percorso.

**In ingresso**, la valutazione riguarda le conoscenze e le capacità che il giovane possiede, in relazione a quelle che deve acquisire nel percorso formativo in apprendistato. Ciò che si valuta è il gap tra competenze possedute e competenze obiettivo del percorso. L'identificazione di tale gap di competenze permetterà di strutturare il percorso formativo garantendo la massima personalizzazione dello stesso ed identificando obiettivi certi di apprendimento, che saranno valutati nelle fasi successive.

**In itinere**, ed in particolare nell'ambito della formazione non formale, interna all'impresa, i percorsi devono essere documentati attraverso la partecipazione dell'apprendista a prove di verifica intermedie. Tali prove, definite dall'impresa con la collaborazione del coordinatore formativo, devono essere indicate nel Piano Formativo Individuale (vedi sotto). Risulta particolarmente importante in questo senso valorizzare la funzione formativa della valutazione: essa in questo caso serve all'apprendista per migliorare le proprie prestazioni e (ri)motivarsi rispetto alla realizzazione del percorso. È dunque un momento fondamentale per accrescere la consapevolezza dell'apprendista rispetto ai propri processi di apprendimento, ai risultati conseguiti ed alle lacune che è ancora necessario colmare. Questa valutazione potrà essere realizzata attraverso strumenti quali l'osservazione della prestazione ed il colloquio. Per l'eventuale formazione formale in impresa, è possibile ipotizzare anche strumenti semi-strutturati.

**In conclusione** dei percorsi formativi, è previsto un esame finale organizzato secondo quanto previsto dalla normativa regionale.<sup>14</sup> La valutazione viene realizzata in questo caso mediante il raffronto tra gli obiettivi identificati nel corso della valutazione in ingresso e della redazione del Piano Formativo Individuale, e l'analisi delle prestazioni effettivamente esibite dall'apprendista.

Uno strumento utile per la valutazione della formazione sia formale sia non formale realizzata in azienda è la "scheda di valutazione delle competenze tecnico-professionali specifiche" acquisite in ambito aziendale (**cf. Allegato III**), la quale può essere utilizzata sia "in ingresso" (vale a dire prima dell'avvio dell'attività formativa in azienda) sia durante l'intero percorso formativo in azienda.

---

<sup>14</sup> cfr. Legge Regionale 1 giugno 1979, n. 47 "Orientamento della formazione professionale in Sardegna- Circolare del Direttore di Servizio prot.n.2183 del 26.01.2006- Esami finali di qualificazione professionale

## 10.2 - Ammissione all'esame e rilascio delle attestazioni

Sono ammessi all'esame finale gli apprendisti che hanno frequentato l'80% del percorso formale e non formale e che hanno superato le prove di verifica intermedie previste nel Piano Formativo Individuale.

Il rilascio delle attestazioni di qualifica è curato dal Soggetto attuatore, secondo le modalità previste per i percorsi di leFP<sup>15</sup>, con riferimento anche ai modelli di attestazione della qualifica e del diploma professionali.

Per gli apprendisti che interrompono il rapporto di lavoro prima del conseguimento della qualifica è previsto il rilascio, da parte del Soggetto attuatore, di un "Attestato di Competenze".

Tale attestato, relativo alle singole unità di competenze (UC) o agli insiemi di UC della figura di qualifica di riferimento acquisite dall'apprendista prima dell'interruzione del contratto di apprendistato, sarà rilasciato secondo le modalità previste dalla disciplina transitoria della Regione Sardegna in materia di standard formativi e certificazione delle competenze.<sup>16</sup>

## 11 - Servizi di supporto alla formazione: il Piano Formativo Individuale (PFI)

Il coordinatore formativo, entro 30 gg. dalla data di assunzione dell'apprendista, provvede alla redazione del PFI, avvalendosi della collaborazione del tutor aziendale.

Nel PFI sono indicate la figura di qualifica leFP certificabile nella Regione Sardegna alla quale si finalizza il contratto di apprendistato, le relative competenze e, nel caso di un eventuale riconoscimento di crediti formativi in ingresso, anche la tipologia di percorso formativo da realizzarsi conseguentemente (annuale/biennale/triennale).

Il Piano Formativo Individuale, sottoscritto dall'impresa, dall'apprendista e dal Soggetto attuatore, deve indicare:

- la qualifica o il diploma professionale da conseguire;
- la durata e l'articolazione della formazione formale (esterna ed interna all'impresa) e di quella non formale, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo regionale del 18 febbraio 2013, dall'Accordo Stato-Regioni per la regolamentazione dei profili formativi nell'ambito dell'apprendistato qualificante e a quanto definito dall'Accordo regionale per l'apprendistato qualificante del 18 febbraio 2013;
- eventuali crediti formativi in ingresso e le modalità di riconoscimento degli stessi;

---

<sup>15</sup> richiamate dall'Accordo Stato-Regioni del 15 marzo 2012 per la regolamentazione dei profili formativi nell'ambito dell'apprendistato qualificante e dall'Accordo Stato-Regione sulla certificazione delle competenze del 19 aprile 2012  
<sup>16</sup> Determinazione n. 25070/2251/F.P. del 04.05.2012 "Standard formativi della Regione Sardegna relativi ad aspetti strutturali e modalità di realizzazione dei percorsi di formazione finalizzati al rilascio di una qualifica regionale e alla certificazione delle competenze

- le prove di valutazione intermedie e finali, i tempi e le modalità di realizzazione delle stesse.

Il Piano Formativo Individuale deve essere compilato su un format reso disponibile dall'Amministrazione regionale e validato dall'Ente bilaterale di riferimento, se ciò è previsto dalla contrattazione collettiva.

Per la redazione del PFI il Soggetto attuatore ha a disposizione fino ad un max di 8 ore per ciascun apprendista.